



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/11/2008

ADDI' 21/11/2008 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
MONTINO	Esterino	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICHELANGELE	Marco	"
COFFOLETTI	Anna Salome	"	NIERI	Tolgi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI SPINANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IANONIS

***** OMISSIS *****

ASSENTI: COSTA - DALIA - MANCINI - RODANO

DELIBERAZIONE N. 859

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007 - 2013 - Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008. Approvazione dello schema di Accordo di programma e delle relative norme attuative, ai sensi dell'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzia nell'ambito del PSR per il Lazio 2007 - 2013.



859 21 NOV. 2008

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007 – 2013 – Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008. Approvazione dello schema di Accordo ^{di programma} delle relative norme attuative, ai sensi dell'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR per il Lazio 2007 – 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL' AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1968/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;


VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

VISTA la Decisione C(2008) 708 del 15 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente il Regolamento (CE) 1698/2005 – Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007 – 2013 da parte della Commissione Europea;



859 21 NOV. 2008 


VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;

VISTO l'atto n. 148/CSR del 12 luglio 2007 con cui la Conferenza Stato-Regioni ha approvato uno schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra MiPAAF, Regioni ed ISMEA per l'attivazione dello specifico strumento di garanzia da utilizzarsi nell'ambito dello sviluppo rurale;

VISTO il documento relativo alle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi" approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008;

RITENUTO di dover approvare il documento Allegato A al presente provvedimento "Schema di accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 tra il MiPAAF, la Regione Lazio e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Agroalimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR per il Lazio 2007 - 2013" nonché le relative Norme attuative Allegato B;



ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare lo "Schema di accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR per il Lazio 2007 - 2013" Allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare le "Norme Attuative" Allegato B al presente provvedimento;


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 
C:\Documents and Settings\rottaviani\Documents\rottaviani\Di C:\Documents and Settings\rottaviani\Documents\rottaviani\Di

ROMA 28 NOV. 2008

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS








ALLEG. alla DELIB. N. 859
DEL 21 NOV. 2008

1.

Da


ALLEGATO A


Schema di Accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013



PREMESSO CHE

- la condizione di accentuata sottocapitalizzazione in cui versano le aziende agricole italiane e la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito rappresentano da anni un forte limite al processo di sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale;
- per far fronte a tale situazione assume una rilevanza strategica la possibilità di attivare tutti gli strumenti disponibili, a livello nazionale e regionale, favorendo le opportune sinergie tra le politiche e gli strumenti.
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende favorire la realizzazione di obiettivi comuni definiti con le Regioni/PA, nel contesto dello sviluppo rurale e per le rispettive competenze, in particolare per l'attuazione del Piano strategico nazionale e dei Piani di sviluppo rurale 2007-2013, specificatamente per quanto riguarda la coerenza e la complementarietà con le altre politiche nazionali e regionali;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare le migliori condizioni di base a tutte le Regioni/PA, per sostenere l'adeguato perseguimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole, nei limiti del rispetto delle regole di mercato;
- un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Ismea è lo strumento idoneo per perseguire le finalità comuni e le necessarie strategie in modo






da garantire che le stesse siano perseguite con azioni coerenti sia dal punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento;


- la Conferenza Stato-Regioni ha approvato con atto 148/CSR del 12 luglio 2007. uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra MiPAAF, Regioni, Province autonome e ISMEA per la prestazione di garanzie nell'ambito dello sviluppo rurale;


CONSIDERATO CHE

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e ISMEA ritengono indispensabile agevolare l'accesso delle imprese agricole al mercato del credito, al fine di eliminare uno dei principali limiti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese stesse, favorendo, nel contempo, la crescita dell'occupazione;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e ISMEA ritengono che la concessione di garanzie alle imprese agricole del territorio determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese agricole, offrendo in tal modo un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fatti propri dal PSN e dal PSR;
 - la Regione Lazio per la concessione delle garanzie, può avvalersi del Fondo di garanzia ISMEA operante a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, art. 17, commi 2 e 4 destinando a tale scopo le risorse finanziarie individuate nell'ambito delle misure del PSR finalizzate agli investimenti;
 - la stipula di un Accordo di programma rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e compatibile con la normativa comunitaria;
- 

VISTO

- l'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *"in deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto"*;
- l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *"ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestati (di seguito <<i>fondi*>>), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento";
- l'articolo 51, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1974/2006, stabilisce che *"i fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario"*;
- la Decisione della Commissione Europea C(2008)708 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di sviluppo Rurale della Regione Lazio (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013;
- l'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, ai sensi del quale l'ISMEA può costituire forme di garanzia






creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari;


- l'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 attribuisce all'ISMEA il compito di effettuare interventi di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, al fine di favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole;
- la Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 con cui è stato approvato come misura di non aiuto il regime relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102", entrato in vigore il 15 marzo 2006, con cui sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- l'articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, ai sensi del quale ISMEA può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali;

tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene di approvare quanto segue:

Articolo 1

1. La Regione Lazio può avvalersi del Fondo ISMEA per realizzare interventi





finalizzati a favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole ed agroalimentari della Regione attraverso il finanziamento degli interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia.


2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere inseriti nelle misure del PSR finalizzate agli investimenti con l'obiettivo di finanziare le iniziative relative al rilascio di garanzie prevedendo specifici stanziamenti.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano i criteri, le condizioni e le modalità di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102", nonché le relative istruzioni applicative.


Articolo 2

1. ISMEA non potrà chiedere alla Regione Lazio il pagamento di alcun corrispettivo attinente alla istruttoria delle pratiche relative all'ammissione e alla prestazione di garanzie di cui all'articolo 1, comma 1. L'attività di ISMEA è quindi da intendersi priva di remunerazione o contenuto economico a valere sulle misure del PSR.

Articolo 3

1. Le risorse del PSR destinate allo strumento di garanzia, cogaranzia e controgaranzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, costituiscono il patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale dal quale sono detratti gli accantonamenti a fronte di ogni garanzia diretta rilasciata nella misura stabilita dall'ISMEA, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006.
2. ISMEA è tenuta a produrre alla Regione apposita relazione al 31 dicembre di





ogni anno.

Articolo 4


1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Regione ed ISMEA, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'allegato rappresenta parte integrante del presente Accordo di programma.

Luogo, data

Il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

La Regione Lazio
.....

ISMEA



ALLEG. alla DELIB. N. 859
21 NOV. 2008
DEL

Allegato B

Norme attuative



Articolo 1 (Definizioni)

1. Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, per il tramite della SGFA Srl (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società unipersonale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, 102, comma 5-ter.
2. Istruzioni applicative: disposizioni esecutive emanate ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006 recante "attività di rilascio di garanzie a norma dell'art.17, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102".
3. Fideiussione: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
4. Cogaranzia: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche congiuntamente ai Confidi ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
5. Controgaranzia: garanzia prestata dal Garante alle banche a fronte di garanzie rilasciate da Confidi od altri fondi di garanzia pubblici e privati ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 14 febbraio 2006.
6. Garanzia: attività di prestazione di fideiussione, cogaranzia o controgaranzia da parte del garante.
7. Confidi: organismi operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 13 D.L. 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (o altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale);

8. PSR: piano di sviluppo rurale della Regione Lazio per il periodo 2007-2013;
9. Autorità di gestione del PSR: autorità regionale designata per la gestione del PSR Lazio 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005;
10. Organismo pagatore: organismo designato per il pagamento degli aiuti relativi al PSR Lazio 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2006.

Articolo 2

(Risorse del Fondo)

1. Le risorse destinate al Fondo di garanzia ISMEA sono determinate dalla Regione e versate, tramite l'Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle misure di investimento del PSR.
2. Le risorse di cui al comma precedente costituiscono un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al Decreto legislativo 102/2004.

Articolo 3

(Finalità degli interventi)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2, sono finalizzate ad interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti ammissibili ai fini delle misure di investimento del PSR.

Articolo 4

(Caratteristiche del Fondo)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono gestite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2, articolo 51, del Reg. CE 1974/2006.

2. Gli interessi maturati sui versamenti al Fondo provenienti dal PSR confluiscono nel patrimonio segregato di cui all'articolo 2, al netto della fiscalità e degli eventuali ulteriori accantonamenti al fondo rischi di cui al punto 3 dell'articolo 6.

3. Il Fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate potenzialmente redditizie. Non possono essere fornite garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5

(Impegni del patrimonio segregato)

1. In relazione all'importo di ciascuna garanzia, il Garante impegna una quota del patrimonio segregato, relativo alla misura del PSR alla quale l'operazione è riferita, secondo quanto previsto dal proprio regolamento interno.

Articolo 6

(Fondo Rischi)

1. A fronte di ciascuna fideiussione o cogaranzia rilasciata, l'impresa agricola deve corrispondere una commissione, definita dal Garante, commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.
2. A fronte di ciascuna controgaranzia rilasciata, il Confidi deve corrispondere una commissione commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.
3. Il predetto *fondo rischi* si alimenta mediante l'incasso delle commissioni di garanzia applicate dal Garante a livello nazionale, nonché degli eventuali accantonamenti da quest'ultimo operati in base alle proprie politiche di prezzo e si riduce per effetto dei

pagamenti delle garanzie in favore delle banche creditrici, nonché delle relative spese sostenute a qualunque titolo per detti pagamenti.



Articolo 7

(Condizioni di ammissibilità)

1. Sono ammissibili alle garanzie i finanziamenti bancari a imprese agricole che svolgono attività agricole e connesse per realizzare investimenti approvati dalla Regione Lazio, in quanto ammissibili ai sensi delle misure di investimento del PSR, ed ammissibili alle garanzie ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
2. Sono ammissibili alla controgaranzia i Confidi individuati nell'elenco di cui all'articolo 9, che concedono garanzie per gli investimenti di cui al precedente punto.
3. Le operazioni richiamate nei punti precedenti del presente articolo potranno accedere alle garanzie del Fondo se valutate dallo stesso rispondenti ai requisiti richiesti dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.


Articolo 8


(Soggetti finanziatori garantiti)


1. Possono ottenere l'intervento del Fondo le banche autorizzate in Italia (anche in qualità di capofila di un pool di banche) e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 385/1993.

Articolo 9

(Cogaranzia e Controgaranzia)

1. La Regione trasmette al Garante l'elenco dei Confidi che possono operare in cogaranzia con il Garante o richiedere allo stesso controgaranzia.
- 


- 
2. Per le attività di cogaranzia, i Confidi devono stipulare un'apposita convenzione con il Garante.




Articolo 10 **(Istruttoria)**

1. L'istruttoria per il rilascio delle garanzie è affidata al Garante.
2. Le modalità operative relative alla realizzazione delle procedure di intervento sono quelle ordinariamente seguite dal Garante nel rispetto delle proprie Istruzioni Applicative e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7.
3. La Regione si impegna a comunicare al Garante gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento per investimenti rientranti nelle misure di investimento del PSR.
4. Le imprese di cui al punto 3, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare al Garante una richiesta per il rilascio di fidejussioni.
5. Le richieste di cogaranzia o controgaranzia sono presentate dai Confidi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9, e riguardano gli investimenti di cui al punto 3 del presente articolo.
6. A fronte di ogni intervento, il Garante determina una commissione di garanzia a carico dell'impresa agricola in linea con la Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
7. Le richieste di rilascio delle garanzie saranno esaminate dal Garante nei limiti del patrimonio segregato, di cui all'articolo 2, disponibile per la misura interessata.

Articolo 11 **(Liquidazione delle garanzie)**

1. Alle liquidazioni delle garanzie in favore delle banche si provvede con il *fondo rischi*
- 



di cui al precedente articolo 6.

2. In caso di esaurimento delle risorse del fondo rischi, alle liquidazioni delle garanzie rilasciate si provvede operando una riduzione del patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2.
3. Nel caso in cui la riduzione del patrimonio segregato, richiamata al punto precedente, determini uno squilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio, il Garante sopperisce immediatamente alla provvisoria inadeguatezza patrimoniale, dandone tempestiva comunicazione alla Regione. In tal caso, l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul patrimonio segregato è sospesa.
4. Gli importi anticipati dal Garante di cui al precedente punto 3, sono recuperati dallo stesso a valere sul patrimonio segregato di cui all'articolo 5 che si renderà disponibile in relazione alla progressiva riduzione dagli impegni per garanzia. Tale recupero non deve comunque pregiudicare il ripristinato rapporto fisiologico tra garanzie in essere ed impegni di patrimonio. L'attività di rilascio delle garanzie può essere ripresa solo dopo il totale reintegro delle risorse apportate dal Garante ed il riequilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio.


Articolo 12


(Recuperi)

1. La gestione dei recuperi delle somme pagate alle banche per far fronte agli impegni di garanzia assunti a valere sul patrimonio segregato è affidata al Garante.
2. Le somme eventualmente incassate dall'escussione del patrimonio della impresa debitrice sono destinante al fondo rischi per garanzia.

Articolo 13

(Controllo delle operazioni)

1. Il Garante, in quanto gestore del Fondo di Garanzia nel quale confluiscono ai sensi
- 




dell'articolo 2 le risorse per le misure di investimento del PSR è soggetto alle verifiche del sistema di gestione e controllo di cui al Reg. CE n. 1975/2006.

2. La verifica dell'effettiva destinazione dei finanziamenti garantiti alle operazioni selezionate per le misure di investimento del PSR è a carico della Regione, che pertanto è responsabile dell'esecuzione delle necessarie procedure di controllo.
3. La Regione è responsabile dell'attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie previste dalla normativa nazionale o comunitaria, in seguito alle irregolarità rilevate di cui al precedente punto 2. Le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante per quanto di sua competenza.

Articolo 14

(Piano di attività)

1. Prima dell'avvio delle attività il Garante in collaborazione con la Regione predispone un Piano di attività che, tra l'altro, precisi:
 - il mercato in cui opera il Garante;
 - i criteri e le condizioni previste per la concessione delle garanzie;
 - il bilancio di esercizio del Garante;
 - i soggetti finanziatori;
 - la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente;
 - lo statuto del Garante;
 - la giustificazione ed il previsto utilizzo delle risorse provenienti dal PSR;
 - le disposizioni di liquidazione dei pagamenti da parte del Garante, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili alle risorse provenienti dal PSR.
 2. Il Piano di attività di cui al punto 1 è presentato all'Autorità di gestione del PSR per la sua valutazione e per le attività di sorveglianza sulla sua applicazione.
- 



Articolo 15**(Relazione annuale)**

1. La relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di programma dovrà avere il seguente contenuto:
 - l'elenco delle richieste pervenute;
 - i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSR a cui si riferiscono;
 - i dati sul totale delle garanzie in essere;
 - tutti i casi di liquidazione delle garanzie anche a valere sul patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2, per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
 - i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.

Articolo 16**(Durata dell'intervento)**

1. Nei limiti del patrimonio segregato di cui all'art. 2, le attività di rilascio delle garanzie terminano il 31 dicembre 2015.

Articolo 17**(Chiusura dell'intervento e rendicontazione)**

1. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del Fondo consiste nell'importo del patrimonio segregato necessario a coprire il valore iniziale delle garanzie già rilasciate e gli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate, che consente il raggiungimento del valore obiettivo dell'indice di operatività di cui al punto 2 del presente articolo.
 2. L'indice di operatività è calcolato come rapporto tra il totale del valore iniziale delle
- 

garanzie concesse aumentato del totale degli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate e l'entità del patrimonio segregato di cui all'articolo 2. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del Garante, l'obiettivo si intende comunque raggiunto qualora sia conseguito il 70% dell'indice di operatività sopra individuato. In caso di mancato raggiungimento, la spesa finale ammissibile è ridotta proporzionalmente.

3. Le risorse che al 31 dicembre 2015 non risultino rendicontabili ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006 e dei punti 1 e 2 del presente articolo, e non impegnate ai sensi dell'articolo 5, sono restituite alla Regione.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate per attività di sviluppo delle imprese agricole della Regione, anche attraverso interventi del Garante di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.



ll